MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI

Art. 3

Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa

Al fine di rafforzare l'attivita' di SACE S.p.A. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto alle altre entita' che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, SACE S.p.A. e' autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale attivita' e' svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformita' alla citata normativa, definisce le modalita' operative piu' idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.

Versione in vigore dal 25 gennaio 2015, non più in vigore dal 26 marzo 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
Estremi	Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sistema-bancario-e-gli-investimenti/art-3-esercizio-del-credito-a-supporto-delle-esportazioni-e-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it